

Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.

(B.U. n. 36 dell'8 settembre 2005)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di emanare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l.r. 19/2004, l'allegata direttiva tecnica, quale parte integrante della presente deliberazione, per l'individuazione dei criteri generali per la localizzazione degli impianti radioelettrici, per la definizione delle spese per attività istruttorie e di controllo, per la redazione del regolamento comunale e dei programmi localizzativi, per la definizione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico;

- di assicurare la diffusione telematica sul sito regionale:
<http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/elettromagne/index.htm>.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n° 8/R/2002.

ALLEGATO

DIRETTIVA TECNICA IN MATERIA DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI, SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E DI CONTROLLO, REDAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE, PROGRAMMI LOCALIZZATIVI, PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DEL PARERE TECNICO.

1. FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE.

La presente direttiva persegue la finalità di:

- a) fissare i criteri generali per la localizzazione degli impianti, unitamente ai criteri per l'individuazione delle aree sensibili e le misure di cautela da adottarsi in esse, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) di seguito denominata Legge;
- b) fornire i criteri generali per l'individuazione dei siti degli impianti per radiodiffusione, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge;
- c) fornire indicazioni per la redazione del regolamento comunale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j) e all'articolo 7, comma 1, lettera c) della Legge;
- d) fornire indicazioni in merito ai programmi localizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k) e all'articolo 8, comma 1, della Legge;
- e) definire la misura degli oneri di autorizzazione e di controllo e le modalità di corresponsione agli enti locali titolari delle funzioni autorizzative di cui all'articolo 14 della Legge, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f) della Legge;
- f) definire modalità autorizzative e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti, secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 2 della Legge;
- g) definire le procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della Legge e all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera g) della Legge;
- h) fissare le modalità per il rilascio del parere tecnico sugli impianti fissi elaborato dall'Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Piemonte (ARPA) di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della Legge, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera h) della Legge.

Le seguenti disposizioni si applicano agli impianti radioelettrici (di seguito denominati impianti), compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione, di cui all'articolo 2, comma 1 della Legge, di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche.

Sono esclusi gli impianti di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge, ad eccezione di quanto previsto dal punto 4.1, secondo comma.

Per l'applicazione della presente direttiva si assumono le definizioni di cui all'articolo 3 della Legge.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI, DEFINIZIONE DELLE ZONE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

Al fine di applicare i criteri generali per la localizzazione degli impianti, si assumono le definizioni seguenti.

2.1 Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione.

Aree sensibili: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

Zone di installazione condizionata: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- c) area definita "centro storico" come da piano regolatore generale (P.R.G.);
- d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia);
- e) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

Zone di attrazione: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) aree esclusivamente industriali;
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
- c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione dovrà essere oggetto di concertazione tra i comuni interessati.

2.2 Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva.

Aree sensibili: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari) residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del d.p.c.m. 08/07/ 2003.

Zone di vincolo: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) area definita "centro storico" come da P.R.G.
- b) tutta l'area urbana, come desunta dal P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.

Zone di installazione condizionata: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;

- b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 42/2004;
- c) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- d) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

Zone di attrazione: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) aree esclusivamente industriali;
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
- c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione.

La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione dovrà essere oggetto di concertazione tra i comuni interessati.

3. REGOLAMENTO COMUNALE, CRITERI GENERALI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E MISURE DI CAUTELA PER LE AREE SENSIBILI.

3.1 Regolamento comunale.

Il comune predispose il regolamento comunale che disciplina la localizzazione degli impianti, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della Legge, suddividendo il proprio territorio secondo i criteri di cui al punto 2 e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti e delle misure di cautela di cui ai punti successivi, acquisendo i dati relativi alla posizione degli impianti esistenti dal catasto regionale delle sorgenti di cui all'articolo 5 della Legge tramite accesso alla Rete unitaria della pubblica Amministrazione regionale (RUPARPIemonte). Nelle more dell'attivazione del catasto tali dati saranno forniti dall'ARPA, sulla base del proprio archivio informatico.

Il regolamento contiene anche l'indicazione delle eventuali procedure semplificate e condizioni agevolate per l'installazione degli impianti, con il riferimento alla tipologia degli impianti alle quali si applicano.

Al regolamento dovranno essere allegate due cartografie, in scala 1:10.000 o 1:5.000 o in scala minore, oppure due elenchi, distinte, rispettivamente, per gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione e per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, disponibili in formato elettronico, che evidenzino, oppure descrivano, localizzandole anche con l'utilizzo di colori differenti, le zone di cui al punto 2.

Per la redazione del regolamento i comuni possono avvalersi delle rispettive associazioni territoriali degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). La provincia, inoltre, può avviare azioni di supporto e coordinamento, con modalità da concordare di volta in volta tra gli enti interessati.

Il comune invia il regolamento adottato alla provincia, anche in formato elettronico, nell'ambito delle funzioni di controllo e verifica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) della Legge a questa assegnate.

Per l'adozione del regolamento i comuni assicurano l'informazione e possono promuovere audizioni pubbliche.

3.2 Criteri per l'installazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione, misure di cautela.

Sui singoli beni classificati come aree sensibili l'installazione di impianti può essere totalmente vietata oppure può essere soggetta a specifici accordi tra l'ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto di seguito previsto per le zone di installazione condizionata.

Il divieto di installazione di impianti può essere derogato sui singoli beni, classificati come aree sensibili, che, per l'attività in essi svolta, richiedono una puntuale copertura radioelettrica, su richiesta del titolare dell'attività stessa.

Il comune, all'interno delle zone di installazione condizionata, può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni, eventualmente definibili all'interno di un prontuario orientativo.

All'interno delle zone di attrazione il regolamento può prevedere procedure semplificate per l'installazione di impianti così come indicato al punto 8.

All'interno delle zone neutre l'installazione di impianti non è soggetta a particolari limitazioni, così come le relative istanze seguono l'iter previsto dalle normative vigenti. In tali zone, inoltre, le istanze di installazione di impianti di cui al punto 8, primo comma, possono essere soggette a procedure semplificate, così come specificato nel medesimo punto 8.

3.3 Individuazione dei siti per gli impianti di radiodiffusione.

L'individuazione dei siti di localizzazione degli impianti per radiodiffusione deve essere effettuata in coerenza con i piani nazionali di assegnazione delle frequenze, approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fatte salve le competenze dell'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni.

3.4 Criteri per l'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, misure di cautela.

Sui singoli beni classificati come aree sensibili l'installazione di impianti può essere totalmente vietata oppure può essere soggetta a specifici accordi tra l'ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto di seguito previsto per le zone di installazione condizionata.

All'interno delle zone di vincolo l'installazione degli impianti può essere vietata, a condizione che il regolamento comunale indichi espressamente aree alternative, oppure può essere soggetta a specifici accordi tra l'ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto di seguito previsto per le zone di installazione condizionata.

L'individuazione delle zone di vincolo non può comunque configurarsi come un impedimento di fatto all'installazione degli impianti all'interno del territorio comunale o all'assicurazione della copertura radioelettrica.

Il comune, all'interno delle zone di installazione condizionata, può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni, eventualmente definibili all'interno di un prontuario orientativo.

All'interno delle zone di attrazione il regolamento può prevedere procedure semplificate per l'installazione di impianti, così come indicato al punto 8.

All'interno delle zone neutre l'installazione di impianti non è soggetta a particolari condizioni, così come le relative istanze seguono l'iter previsto dalle normative vigenti. In tali zone, inoltre, le istanze di installazione degli impianti di cui al punto 8, secondo comma, possono essere soggette a procedure semplificate, così come specificato nel medesimo punto 8.

4. INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA CONTENENTE LE PROPOSTE DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

4.1 Contenuti del programma localizzativo.

Il programma localizzativo contiene la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno, tenendo conto del regolamento comunale di cui al punto 3.1, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad esempio aumento popolazione utenti, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti) indicando, facoltativamente, l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge. Possono tuttavia essere inclusi nel programma localizzativo anche gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W, comunque non soggetti ai criteri per la localizzazione degli impianti di cui al punto 3 e alle spese per attività istruttorie di cui al punto 9, al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui al punto 8.

4.2 Proposte localizzative.

Il programma localizzativo indica, per ogni impianto o gruppo di impianti, la localizzazione, tenendo conto del regolamento comunale di cui al punto 3.1, anche evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti. I comuni possono, inoltre, organizzare incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime

strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

Per localizzazione si intende l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione dell'impianto.

4.3 Modalità di redazione e presentazione del programma.

I gestori presentano annualmente in formato cartaceo e, ove richiesto, in formato elettronico il programma localizzativo al comune e, in copia, alla provincia, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.

I gestori possono altresì integrare il programma, con cadenza trimestrale, nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.

La presentazione del programma non è dovuta quando non sia previsto di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

4.4 Clausole di riservatezza.

Il comune adotta le iniziative di informazione e pubblicizzazione di cui all'articolo 7, comma 2, della Legge, limitatamente alla regolamentazione comunale e all'esito del confronto con il programma del gestore, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

5. PROCEDURE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI.

Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al comune e contestualmente all'ARPA, oppure allo sportello unico delle attività produttive, qualora espressamente previsto dalla regolamentazione locale, domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA tale indicazione o l'eventuale delega allo sportello unico delle attività produttive.

La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con dichiarazione di inizio attività (DIA), per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W, ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 259/2003, secondo le modalità della deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2004, n. 15 – 12731 (Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici), così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 12 agosto 2004, n. 112 – 13293 (D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale), a eccezione delle procedure semplificate di cui al punto 8.

Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.

Il comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Il comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui al punto 8.

L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della

legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui al punto 7 e le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003.

Il comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico anche sulla base dei programmi localizzativi di cui al punto 4; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

Il comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

Il comune trasmette all'ARPA e al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della Legge.

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio – assenso.

Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure della deliberazione della Giunta regionale 2 novembre 2004, n. 19 – 13802 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione).

Il comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

6. INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 19-13802 DEL 2004.

Dopo il primo comma del punto 3 dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 19-13802 del 2004 è inserito il seguente:

“Nel caso di impianti punto – punto (ponti radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 W, i gestori o i proprietari inviano al comune e all'ARPA esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto, compilata uniformemente al modello del suballegato I, e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, con il formato MSI di cui al suballegato II.

Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.”.

7. MODALITÀ PER IL RILASCIO DEL PARERE TECNICO SUGLI IMPIANTI FISSI ELABORATO DALL'ARPA.

L'ARPA, ricevuta la domanda di autorizzazione di cui al punto 5, procede all'istruttoria della pratica:

- a) verificando la correttezza, completezza e congruenza della documentazione prodotta; in caso di verifica con esito negativo, l'ARPA chiede al responsabile del procedimento di formulare richiesta di integrazione della documentazione;
- b) effettuando la valutazione teorica dei livelli di campo elettromagnetico prodotti dal singolo impianto e confrontandoli con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della l. 36/2001, e relativi provvedimenti di attuazione, anche secondo quanto indicato nell'allegato B del decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana). Nel caso di impianto già attivo, qualora si riscontrasse un valore superiore a 1/2 delle soglie previste dalla normativa vigente, verrà effettuata una misura in campo nelle aree individuate a maggiore livello di esposizione per la popolazione e verificato il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, con l'impiego di metodologie normalizzate secondo le norme tecniche vigenti emanate dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI) o dal sistema delle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente (ARPA – APAT – APPA);
- c) calcolando i livelli di campo elettromagnetico globali entro un'area circolare di raggio pari a 300 m centrata nel punto di installazione dell'impianto oggetto dell'autorizzazione e verificando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti

uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della l. 36/2001, e relativi provvedimenti di attuazione. Tale calcolo terrà conto della sovrapposizione delle emissioni elettromagnetiche provenienti da tutti gli altri impianti per telefonia mobile presenti nell'area considerata, nonché di eventuali impianti radiotelevisivi, con potenza in antenna superiore a 300 W presenti entro un'area circolare di raggio pari a 2 km centrata nel punto di installazione dell'impianto oggetto dell'autorizzazione.

Al termine dell'istruttoria l'ARPA rilascia un parere tecnico favorevole nel caso in cui siano soddisfatti i punti precedentemente descritti, contrario nel caso in cui almeno uno dei punti non sia soddisfatto.

8. PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

Le procedure autorizzative o iter semplificati si applicano con riguardo:

- a) alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
- b) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
- c) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- d) alla realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, degli impianti di cui al punto 10;
- e) alla realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori, così come indicato nel punto 4.1, secondo comma.

Il comune, nel regolamento comunale, può individuare procedure autorizzative o iter semplificati o abbreviati, ad esempio:

- a) utilizzando la DIA, ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del d.lgs. 259/2003, anche per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W;
- b) ritenendo formato il silenzio assenso, di cui all'articolo 87, comma 9, del d.lgs. 259/2003, rispettivamente:
 - 1) entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
 - 2) entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.

Non è derogabile, anche per tutte le richieste soggette a iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

9. SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE.

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge, per ogni singola installazione sono individuate:

- a) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000 euro;
- b) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900 euro;
- c) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui al punto 8 e al punto 10, inseriti in contesto non edificato, in 200 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500 euro.

Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

Le somme sono versate al comune ed alla provincia competente nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 20 per cento, secondo le modalità di versamento definite dagli enti locali e diffuse anche tramite la rete Internet, la regolamentazione comunale o altri strumenti.

In sede di regolamento, il comune provvederà a determinare la percentuale di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge.

La misura del concorso a tali spese non potrà essere inferiore al 40 per cento della somma versata dal gestore al comune.

La quota percentuale sarà determinata nel regolamento tenendo conto anche delle eventuali semplificazioni procedurali introdotte, di cui al punto 8.

Il comune provvederà alla liquidazione di tali somme in favore dell'ARPA secondo le modalità che saranno definite nel regolamento.

10. AMMODERNAMENTO DEL PARCO IMPIANTI E MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE.

I seguenti impianti godono delle condizioni agevolate di cui al punto 8 e sono soggetti alle relative spese per attività istruttorie di cui al punto 9:

- a) impianti che, su proposta del comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA; gli impianti proposti dal comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;
- b) impianti microcellulari;
- c) impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV analogica);
- d) utilizzo di sistemi *multiplexing* per impianti radiotelevisivi.

11. DISPOSIZIONE TRANSITORIE.

I regolamenti comunali attualmente in vigore che disciplinano la localizzazione degli impianti restano validi ed efficaci sino all'adozione del regolamento comunale di cui all'articolo 7, comma c) della Legge.

Trascorsi centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte della presente direttiva tecnica, restano validi ed efficaci unicamente le norme dei predetti regolamenti compatibili con i criteri oggetto della presente direttiva.